



Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'Industria delle Piastrelle di Ceramica e Materiali refrattari  
Iscritto all'Albo Covip al n. 107

Sede legale e amministrativa  
Direzionale Il Ventaglio  
Via Mazzini, 335/9 – 41049 Sassuolo (MO)

Tel.: +39 0536 980420 - Fax: +39 0536 980421  
sito internet: [www.foncer.it](http://www.foncer.it)  
E-mail: [info@foncer.it](mailto:info@foncer.it)

## **REGOLAMENTO IN CASO DI INADEMPIENZA E SANZIONI DOVUTE A RITARDI NELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO**

Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 8 delle Statuto di FONCER.

### **1) ANOMALIE CONTRIBUTIVE E SOLLECITI ALLE AZIENDE**

Il ritardo del bonifico e/o nell'invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l'importo dei bonifici e delle distinte, comportano l'impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. Conseguentemente il lavoratore associato subisce un danno economico, derivante dalla mancata attribuzione nei tempi previsti dei contributi e delle relative rivalutazioni.

FONCER invia alle aziende inadempienti solleciti con le seguenti modalità/tempistiche:

- entro 10 giorni dalla prevista data di pagamento senza che il bonifico sia giunto presso la banca depositaria, il service amministrativo di Foncer trasmette un sollecito scritto alla Società inadempiente;
- entro 10 giorni dalla prevista data di ricezione della distinta di contribuzione senza che la stessa sia giunta presso il service amministrativo, il service amministrativo di Foncer trasmette un nuovo sollecito scritto alla Società inadempiente;
- nel caso in cui, nei 20 giorni successivi alla data prevista di pagamento e/o alla data prevista di ricezione della distinta di contribuzione, i contributi stessi non siano ancora pervenuti presso la banca depositaria o la distinta di contribuzione non sia stata inoltrata al service amministrativo, Foncer provvede ad inviare ulteriore sollecito all'azienda;
- l'iscritto può visualizzare tempestivamente la presenza delle omissioni contributive tramite accesso all'area riservata del sito internet [www.foncer.it](http://www.foncer.it) e comunque, entro 120 giorni dal mancato ricevimento dei contributi o delle distinte, Foncer provvede ad inviare un'informativa ai lavoratori soci interessati e, per conoscenza, all'azienda e alle RSU dell'azienda.

Nel caso di ritardato versamento contributivo rispetto alla periodicità prevista maturano a carico dell'azienda:

- un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione;
- un importo pari alla variazione percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo intercorrente fra la data prevista di versamento e quella effettiva;
- una sanzione di mora nella misura del tasso legale di interesse.

## **2) SANZIONI**

In caso di ritardato versamento delle contribuzioni, l'azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.

**Le sanzioni sono calcolate dal Fondo e oggetto di specifica comunicazione indirizzata alle aziende entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di regolarizzazione della posizione (effettiva riconciliazione tra il bonifico e la relativa distinta di contribuzione).**

La sanzione si compone di due elementi:

1. l'eventuale rivalutazione della quota che l'iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (**danno diretto**), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva (**danno indiretto**), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.

La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di FONCER rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ.; il Fondo, pertanto, invia la comunicazione tramite posta ordinaria.

### **2.1) CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE (DANNO DIRETTO)**

Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico subito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato versamento dei contributi da parte dell'azienda.

Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE: } Q = [(C / I) - (C / O)] * U$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria

O = valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)

U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni

#### ESEMPIO IPOTETICO

C = 150 euro: contributi dovuti per il mese di marzo 2010 (scadenza 20/04/2010), versati dall'azienda il 20/11/2010

I = 13,50 euro: valore quota 30/04/2010

O = 14,00 euro: valore quota 30/11/2010

U = 14,50 euro: valore quota 31/03/11

$$Q = [(150/13,50) - (150/14,00)] * 14,50 = 5,75$$

Se la differenza (Q) è positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

## **2.2) CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA (DANNO INDIRETTO)**

Per determinare gli interessi di mora viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (T / 365) * g$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

T = saggio di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data valuta in caso di ritardi nell'esecuzione del bonifico, data di ricezione della distinta in caso di ritardo di invio della stessa.

### ESEMPIO IPOTETICO

C = 150 euro: contributi dovuti per il mese di marzo 2010 (scadenza 20/04/2010), versati dall'azienda il 20/11/2010

T = 3%

g = 214 (giorni intercorrenti tra il 20/04/10 e il 20/11/10)

$$M = 150 * (0,03/365) * 214 = 2,64$$

Il totale della sanzione dell'azienda è pari a 8,39

### **3) RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE**

L'azienda costituita in mora, deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando il pagamento degli importi previsti dal presente regolamento sul c/c di raccolta secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di ristoro della posizione. Tale comportamento consente nella fase dell' erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.